

Embargo Russia non per tutti

Commerciare si può, prestando attenzione alle sanzioni

Le misure Ue contro la Russia

5 MARZO 2014		17 MARZO 2014		23 GIUGNO 2014		31 LUGLIO 2014	
REG. (UE) N. 208/2014 del 5.3.2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina	DEC. 2014/119/PESC del 5.3.2014 relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina	REG. (UE) N. 269/2014 DEL del 17.3.2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	DEC. 2014/145/PESC del 17.3.2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	REG. (UE) N. 692/2014 del 23.6.2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli	- DEC. 2014/386/PESC del 23.6.2014 concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli	REG. (UE) N. 833/2014 del 31.7.2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina	- DEC. 2014/512/PESC del 31.7.2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
modificato/attuito da ultimo con: REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2014 del 14.4.2014	modificato/attuito da ultimo con: DEC. DI ESECUZIONE 2014/216/PESC del 14.4.2014	modificato/attuito da ultimo con: REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2014 dell'8.9.2014	modificato/attuito da ultimo con: DEC. 2014/658/PESC dell'8.9.2014	modificato/attuito da ultimo con: REG. (UE) N. 825/2014 del 30.7.2014	modificato/attuito da: DEC. 2014/507/PESC del 30.7.2014	modificato/attuito da: REG. (UE) N. 960/2014 dell'8.9.2014	Modificato/attuito da ultimo con: DEC. 2014/872/PESC del 4.12.2014

DI FABRIZIO MARRELLA

Commerciare con la Russia? Certo ancora si può, ma le imprese italiane ed europee devono prestare attenzione sia alle sanzioni Ue contro Russia e Ucraina, sia alle sanzioni adottate dalla Russia contro la Ue, verificare quindi i contratti in essere con controparti russe e ucraine, e infine identificare gli spazi lasciati aperti da questi veri e propri «divieti incrociati». In particolare le imprese devono accertare: con quale soggetto hanno concluso/stanno concludendo il contratto, quali merci costituiscono l'oggetto del contratto, da/verso quale paese devono importare o esportare.

Il contesto. Nel caso delle sanzioni contro la Russia, è bene chiarire che «l'embargo» di cui si parla non è stato deciso dal Consiglio di sicurezza dell'Onu ma soltanto da alcuni paesi e dall'Unione europea. L'Italia è obbligata ad eseguirle in quanto Stato membro Ue. Si tratta di una peculiare situazione di ostilità, di «guerra economica» ma è bene precisare che siamo lontani dall'embargo totale.

Gli atti che concretizzano l'embargo dal punto di vista della Ue. Si tratta principalmente di regolamenti direttamente applicabili ed efficaci in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia senza possibilità di deroga. L'insieme delle misure Ue contro la Russia sono state schematicamente rappresenta-

te dalla tabella in pagina.

Con riferimento alle misure riguardanti la movimentazione transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, transito rispetto al territorio doganale Ue) ed eventuali servizi connessi, le misure restrittive Ue distinguono tra:

1) sanzioni soggettive: sono tali le misure concernenti determinati soggetti/enti, espressamente individuati in elenchi in allegato ai regolamenti Ue e periodicamente aggiornati. Nei confronti di tali soggetti, le sanzioni sono indipendenti dalla tipologia di merce;

2) misure restrittive a carattere oggettivo: sono tali le misure concernenti determinate merci, espressamente elencate in allegato ai regolamenti Ue ovvero identificate in via generale nell'articolato (ad es. le merci originarie della Crimea oppure armamenti). Nei confronti di tali merci si possono avere misure dirette (ad es. il divieto di importazione per le merci originarie della Crimea) oppure peculiari attività di controllo (assoggettamento ad autorizzazione preventiva all'operazione commerciale ad es.) delle Autorità nazionali preposte;

3) misure restrittive a carattere simultaneamente soggettivo ed oggettivo: sono considerate tali le misure concernenti determinati soggetti espressamente elencati in allegato ai regolamenti Ue, nei confronti dei quali le misure riguardano soltanto talune tipologie di merci, per es. il divieto di esportazione di beni listati nell'all.

Le sanzioni emanate dalla Russia contro l'Ue

14 luglio 2014	7 agosto 2014	11 agosto 2014	19 agosto 2014
D. gov. 14.7.2014 n. 656. Sull'introduzione del divieto di importazione dei vari tipi delle merci metalmeccaniche provenienti da Paesi stranieri per esigenze statali e comunali (istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico)	D. gov. n. 778, 7.8.2014 Sull'applicazione di singole misure economiche speciali allo scopo di garantire la sicurezza della Federazione Russa Modificato/attuito da: 20.08.2014: D. gov. n. 830.	D. gov. n. 791, 11.8.2014. Sull'imposizione del divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti volti alla soddisfazione di necessità federali	D. gov. 19.8.2014 n. 826 Sull'introduzione del divieto temporaneo di esportare prodotti semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa

I del Reg. Ce 428/09 (dual use) nei confronti dei soggetti listati nell'all. IV del Reg. Ue 833/2014. Ciò significa che da/verso tali soggetti/enti le misure restrittive riguardano esclusivamente i beni previsti dalla misura in argomento e non la totalità delle merci.

Le principali sanzioni in caso di violazione dell'embargo Ue. È vietato esportare qualsiasi tipo di bene destinato o che possa comunque entrare nella disponibilità, anche temporanea, dei soggetti elencati negli allegati I dei Regg. Ue 208/2014 e 269/2014 e ss.

A tale proposito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite un avviso pubblicato il 12 settembre 2014, ha indicato che l'eventuale invio di beni a soggetti/entità destinatarie

delle misure restrittive espone l'operatore a pesanti sanzioni, pari ad un importo che va da metà al doppio del valore della transazione commerciale.

Gli atti che concretizzano l'embargo dal punto di vista della Russia. Le sanzioni emanate dalla Russia contro l'Ue sono state schematizzate nella tabella in pagina.

Si tratta di misure restrittive che, rispetto all'oggetto, poco o nulla hanno a che vedere con quelle della Ue. Non vi sono sanzioni soggettive bensì estese liste di misure restrittive a carattere oggettivo che colpiscono numerosi merci, principalmente nel settore agroalimentare, la cui origine è nell'Ue. Anche alla pubblica amministrazione russa è fatto divieto di acquistare calzature,

tessuti e capi di abbigliamento. Dall'esame di quegli atti si può dedurre che le merci, diverse dai prodotti agroalimentari o dagli altri prodotti specificamente colpiti da sanzioni, possono essere importati nel territorio della Russia anche attraverso gli Stati membri dell'Unione doganale, per esempio attraverso la Bielorussia, il Kazakistan e altri, in ipotesi effettuando lo sdoganamento al confine tra l'Unione europea e la Bielorussia.